

COMITATO ESECUTIVO

Deliberazione n. **9**
del **09/02/2022**

Oggetto ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI NEL PARCO DEL FRIGNANO E NEL PARCO DEI SASSI DI ROCCAMALATINA

In data 09/02/2022 alle ore 11:00 nella sede dell'Ente, convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 19 dello Statuto e dell'art. 7 della L.R. 24/2011 e smi, si è riunito il Comitato Esecutivo.

All'appello risultano:

PASINI GIOVANNI BATTISTA.....PRESIDENTE.....Presente

TANARI GIANFRANCO.....COMPONENTE.....Presente

MAGNANI PAOLO.....COMPONENTE.....Presente

GOZZOLI LUCA ⁽¹⁾COMPONENTE.....Presente

BARTOLINI CASSANDRA.....COMPONENTE.....Presente

Partecipa il DIRETTORE FIORAVANTI VALERIO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, PASINI GIOVANNI BATTISTA in qualità di PRESIDENTE ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Comitato Esecutivo a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e smi.

La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con 5 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi in forma palese. Vi sono 0 astenuti.

⁽¹⁾ Il Dott. Luca Gozzoli partecipa alla seduta quale uditore delegato della Provincia di Modena.

N.B. La seduta si svolge in videoconferenza a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (c.d. coronavirus).

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
n. 20 / 2022

Il Comitato Esecutivo

RICORDATO che la Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale 24/2011 e smi ha disposto la riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti di Rete Natura 2000 attraverso la definizione di cinque macroaree territoriali con caratteristiche omogenee, fra le quali la Macroarea per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, amministrata dall'omonimo Ente di gestione, comprendente territori situati nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma;

CONSTATATO che il Comitato Esecutivo dell'Ente:

- con propria deliberazione n. 66 del 30/11/2017 ha provveduto alla nomina del Direttore nella persona dell'Arch. Valerio Fioravanti;
- con propria Deliberazione n. 10 del 09/03/2015 ha provveduto all'approvazione dello Statuto dell'Ente;

RICHIAMATA altresì la delibera del Comitato Esecutivo n. 51 del 16/10/2017 avente per oggetto *"Insediamento del Comitato Esecutivo, elezione del Presidente e adozione del Documento Programmatico di Mandato 2017-2022"*;

PREMESSO che con Legge regionale 6/1996 la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei in applicazione della Legge n. 352 del 23/08/1993;

CHE la Legge regionale 24/2011 (art. 3 c. 3 lettera b) attribuisce le funzioni amministrative di cui alla Legge regionale 6/1996 in materia di raccolta di funghi epigei spontanei per il territorio ricompreso nel perimetro dei Parchi.

CHE la Legge regionale 13/2015 ha ulteriormente disciplinato che “agli enti di gestione, in relazione al territorio delle aree protette, sono delegate le funzioni disciplinate dalla legge regionale 2 aprile 1996, n. 6”, mentre “per il restante territorio le suddette funzioni sono delegate ai Comuni e alle loro Unioni”;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 32 della Legge regionale 6/2005 “Il Regolamento generale del Parco disciplina le attività consentite nel Parco e nel pre-Parco e le loro modalità attuative” e che “si possono prevedere regolamenti specifici di settore per singole materie o per particolari ambiti territoriali del Parco, predisposti e approvati secondo le modalità previste per il Regolamento generale”;

CHE la Legge regionale 13/2015 (art. 18, c. 4) ha attribuito alla Regione la funzione di approvazione del Regolamento generale e dei regolamenti specifici di settore di cui all'art. 32 della Legge regionale 6/2005;

RISCONTRATA la necessità di apportare alcune modifiche al “Regolamento per la disciplina della raccolta dei funghi epigei spontanei nei territori dei Parchi regionali dell'Alto Appennino Modenese e dei Sassi di Roccamalatina, delle Unioni dei Comuni del Frignano e del Distretto Ceramico/Sub-ambito Montano Valli Dolo, Dragone e Secchia, dei Comuni di Prignano, Guiglia, Marano, Zocca, Montese”, adottato dal Comitato Esecutivo con deliberazione n.21 del 29/04/2016 ed approvato dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione di Giunta Regionale n.1031 del 4/07/2016;

ACCERTATA la volontà - manifestata da tutti gli Enti interessati - di continuare a disciplinare unitariamente e gestire in maniera associata la raccolta dei funghi epigei spontanei non solo nei territori dei Parchi regionali del Frignano e dei Sassi di Roccamalatina, ma anche nei seguenti territori:

- Unione Comuni del Frignano (Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni e Sestola);
- Unione Comuni del Distretto Ceramico - limitatamente al Sub-ambito Montano Valli Dolo, Dragone e Secchia (Comuni di Frassinoro, Montefiorino e Palagano) e al Comune di Prignano sulla Secchia;
- Unione Terre di Castelli – limitatamente ai Comuni di Guiglia, Marano e Zocca;
- Comune di Montese;

VERIFICATO, sulla base della legislazione regionale precedentemente citata, che gli Enti competenti per l'esercizio delle funzioni di cui alla Legge regionale n. 6/1996 per i suddetti territori sono: l'Unione dei Comuni del Frignano, l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico/Sub-ambito Montano Valli Dolo, Dragone e Secchia, l'Unione Terre di Castelli e il Comune di Montese, oltre all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale;

VISTA la proposta di Regolamento presentata dalle Comunità del Parco dell'Alto Appennino Modenese e dalla Comunità del Parco dei Sassi di Roccamalatina nelle rispettive sedute del 21/01/2022;

RITENUTO di adottare il “Regolamento per la disciplina della raccolta dei funghi epigei spontanei nei territori dei Parchi regionali dell'Alto Appennino Modenese e dei Sassi di Roccamalatina, delle Unioni dei Comuni del Frignano e del Distretto Ceramico/Sub-ambito Montano Valli Dolo, Dragone e Secchia, dei Comuni di Prignano, Guiglia, Marano, Zocca, Montese”, nel testo allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO che l'approvazione del Regolamento è di competenza della Regione Emilia-Romagna, previa acquisizione del parere della Consulta unica dell'Ente;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e smi, dal Direttore e dal Responsabile del Servizio Vigilanza, Gestione Faunistica, Attività della Promozione e della Comunicazione ed Educazione Ambientale per quanto attiene la regolarità tecnica dell'atto;

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e smi, dal Responsabile del Servizio Finanziario, Personale e Bilancio per quanto attiene la regolarità contabile dell'atto;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 e smi;
- le Leggi 394/1991, 352/1993, 97/1994 e 6/1996;
- le Leggi regionali Emilia-Romagna 6/2005, 24/2011 e 13/2015;

PER quanto precede;

CON votazione legale unanime favorevole, legalmente espressa;

d e l i b e r a

- 1) DI adottare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'art. 32 della Legge regionale 6/2005, il “Regolamento per la disciplina della raccolta dei funghi epigei spontanei nei territori dei Parchi regionali dell'Alto Appennino modenese e dei Sassi di Roccamalatina, delle Unioni dei Comuni del Frignano e del Distretto Ceramico/Sub-ambito Montano Valli Dolo, Dragone e Secchia, dei Comuni di Prignano, Guiglia, Marano, Zocca, Montese”, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) DI trasmettere il Regolamento di cui al punto 1) del presente dispositivo alla Regione Emilia-Romagna, competente per la sua approvazione ai sensi combinato disposto della Legge regionale 24/2011 e dell'art. 18, c. 4 della Legge regionale 13/2015, previa acquisizione del parere della Consulta unica dell'Ente;

- 3) DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 [comma 4] del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., stante la votazione unanime separata legalmente espressa.

Approvato e sottoscritto.

f.to **IL PRESIDENTE**
PASINI GIOVANNI BATTISTA

f.to **IL DIRETTORE**
FIORAVANTI VALERIO

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 e s.m.i.)

R E G O L A M E N T O

**DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI
SPONTANEI NEI TERRITORI DEI PARCHI REGIONALI
DELL'ALTO APPENNINO MODENESE E DEI SASSI DI
ROCCAMALATINA, DELLE UNIONI DEI COMUNI DEL
FRIGNANO E DEL DISTRETTO CERAMICO/SUB-AMBITO
MONTANO VALLI DOLO, DRAGONE E SECCHIA, DEI
COMUNI DI PRIGNANO, GUIGLIA, MARANO, ZOCCA,
MONTESE**

TITOLO I **Finalità e principi generali**

Finalità e principi generali

- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Ambito territoriale.
- Art. 3 - Definizioni.
- Art. 4 - Esercizio delle funzioni.
- Art. 5 - Aree di raccolta.

TITOLO II **Autorizzazione e divieti alla raccolta**

- Art. 6 - Autorizzazione alla raccolta.
- Art. 7 - Modalità di raccolta.
- Art. 8 - Raccolta effettuata dai residenti nei comuni montani.
- Art. 9 - Raccolta effettuata dai non residenti nei comuni montani.
- Art. 10 - Raccolta su fondi in proprietà o in gestione.
- Art. 11 - Raccolta ai fini economici.
- Art. 12 - Convenzioni con i privati.
- Art. 13 - Divieti alla raccolta.

TITOLO III **Vigilanza - Prevenzione - Controlli**

- Art. 14 - Vigilanza.
- Art. 15 - Sanzioni.
- Art. 16 - Procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative.

TITOLO I **Finalità e principi generali**

Art. 1 **Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle Leggi, e successive modifiche ed integrazioni, 06/12/1991 n.394, 23/08/1993, n.352, 03/01/1994 n.97, 06/12/1991 n.394, e dalle Leggi Regionali, 02/04/1996 n.6, 17/02/2005 n.6, 23/12/2011 n.24, 30/07/2015 n.13, la raccolta dei funghi epigei spontanei, in considerazione della loro importanza come componenti degli ecosistemi ed ai fini dell'economia delle zone montane.

Art. 2

Ambito territoriale di applicazione del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano all'interno dei seguenti territori:
 - Unione Comuni del Frignano: comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo n.F., Pievipelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone, Sestola;
 - Unione Comuni del Distretto Ceramico/Sub-ambito Montano Valli Dolo, Dragone e Secchia: comuni di Frassinoro, Montefiorino, Palagano e Comune di Prignano sulla Secchia;
 - Unione Terre di Castelli: comuni di Guiglia, Marano, Zocca;
 - Parco Regionale Alto Appennino Modenese;
 - Parco Regionale Sassi di Roccamalatina.

Art. 3

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono, per Enti competenti: l'Unione Comuni del Frignano, l'Unione Comuni del Distretto Ceramico/Sub-ambito Montano Valli Dolo, Dragone e Secchia, l'Unione Terre di Castelli, il Comune di Montese, l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, che esercitano le funzioni amministrative in materia di raccolta di funghi epigei spontanei ai sensi del successivo articolo.

Art.4

Esercizio delle funzioni

1. Le funzioni amministrative in materia di funghi epigei spontanei sono esercitate dagli Enti competenti per i rispettivi territori di competenza nel rispetto della Legge Regionale, secondo modalità e condizioni stabilite in apposita convenzione tra gli Enti stessi.
2. Nell'esercizio delle funzioni delegate, gli Enti competenti assicurano la partecipazione delle espressioni della società civile. A tal fine promuovono, in merito agli indirizzi ed ai programmi della loro attività, la consultazione delle organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative e delle associazioni ambientaliste, naturalistiche e micologiche che ne facciano richiesta.

Art. 5

Aree di raccolta

1. Gli Enti competenti provvedono ad individuare e delimitare, all'interno dei rispettivi territori:
 - a) Le aree da riservare alla raccolta ai fini economici;
 - b) Le aree ove è consentita la raccolta a tutte le persone autorizzate;
 - c) Le aree ricomprese all'interno della precedente delimitazione di cui alla lettera b), ove ai residenti è permessa la raccolta in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla L.R. n.6/1996 e smi.
 - d) Le aree osservatorio di cui al comma 2 dell'art. 9 della L.R. 02/04/1996 n. 6 e smi.
2. Nelle aree di cui alla lettera "a)" del comma precedente, verranno inseriti:
 - i terreni gestiti da cooperative agricole forestali, consorzi costituiti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 04/09/1981 n.30, proprietà collettive quali: comunali, comunelle ed altre forme simili o soggetti ad uso civico legalmente riconosciuti, qualora il legale rappresentante o il soggetto gestore inoltrino formale richiesta.
 - potranno essere altresì inseriti, su autorizzazione degli Enti competenti, i terreni di proprietà dei coltivatori diretti o dei conduttori a qualsiasi titolo, sempre su richiesta degli stessi.
3. La domanda di inserimento nelle aree di raccolta ai fini economici dovrà essere accompagnata da un piano di conduzione silvo-culturale del terreno, predisposto secondo le indicazioni e le prescrizioni emanate dalla Regione Emilia Romagna e dagli Enti gestori.

4. Qualora i terreni da riservare alla raccolta ai fini economici siano ricompresi nei piani economici e nei piani di coltura e conservazione di cui all'art. 10 della L.R. n. 30/1981 e s.m.i., i soggetti richiedenti, nella domanda di autorizzazione, possono fare riferimento a questi ultimi.
5. L'individuazione delle suddette aree viene approvata con atto deliberativo degli Organi esecutivi degli Enti competenti.

TITOLO II

Autorizzazioni e divieti alla raccolta

Art. 6

Autorizzazione alla raccolta

1. La raccolta potrà essere effettuata, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da chiunque abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione.
2. L'autorizzazione alla raccolta avviene da parte degli Enti competenti con il rilascio di apposito tesserino conforme al modello assunto dalla Regione.
3. Gli Enti competenti definiscono con apposita convenzione reciproci accordi finalizzati ad unificare e razionalizzare tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni citate.
4. Gli Enti medesimi si possono avvalere, ai fini del rilascio, della collaborazione dei Comuni e, previa stipula di specifica convenzione, di pubblici esercizi operanti nel territorio.
5. L'autorizzazione è, in via generale, onerosa: il costo viene determinato annualmente con provvedimento dell'Ente a ciò delegato, in base alle spese connesse all'esercizio delle funzioni amministrative in materia. Gli Enti competenti possono disporre il rilascio di autorizzazioni gratuite a vantaggio di soggetti appartenenti ad Enti, Organismi ed Associazioni che collaborano fattivamente alla gestione delle connesse attività nell'ambito della sorveglianza territoriale, dell'informazione e divulgazione micologica e della tutela della salute pubblica.
6. L'autorizzazione, sotto forma di tesserino unico, è valida per i territori degli Enti convenzionati.
7. L'autorizzazione potrà avere le seguenti validità:
 - a) annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre);
 - b) semestrale (validità di sei mesi dalla data di rilascio);
 - c) settimanale (validità di sette giorni dalla data di rilascio)
 - c) giornaliera (validità per il giorno di rilascio).
8. L'autorizzazione non può essere rilasciata a persone minori di anni quattordici; queste potranno raccogliere funghi solo se accompagnati da una persona munita di autorizzazione, concorrendo alla formazione del quantitativo massimo consentito a quest'ultima.
9. Il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare sarà determinato annualmente da parte degli Organi esecutivi degli Enti competenti sulla base della superficie disponibile alla raccolta ed in rapporto al numero stimato dei raccoglitori sul territorio.

Art. 7

Modalità di raccolta

1. Ogni persona autorizzata può raccogliere un massimo di 3 Kg. di funghi per giornata, salvo la deroga di cui al successivo art. 9, di cui non più di 1 Kg. per la specie *Amanita Caesarea* (Ovulo buono) e *Calocybe Gambosa* (Prugnolo).
2. Gli Enti competenti, con proprio provvedimento da pubblicizzare sul territorio, potranno stabilire limiti di quantità inferiori qualora, per condizioni climatiche particolari, la produzione fungina risulti scarsa.
3. Secondo quanto previsto nei commi da 3 a 6 dell'art. 6 della L.R. n. 6/1996 e s.m.i. è fatto divieto di utilizzare rastrelli, uncini od altri strumenti in grado di danneggiare lo strato humifero del terreno, il micelio fungino o le radici delle piante; è vietato raccogliere funghi decomposti e danneggiare o distruggere funghi di qualsiasi specie; i funghi raccolti devono poter essere identificabili (quindi devono essere raccolti interi completi di ogni loro parte e devono essere conservati tutti gli elementi in grado di determinare l'appartenenza alla specie) e devono essere riposti in contenitori rigidi ed aerati.
4. Secondo quanto disposto dai commi 2 e 4 dell'art. 5 della L.R. n. 6/1996 e s.m.i. è vietato raccogliere l'*Amanita Caesarea* (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso; esemplari di *Boletus Edulis* (Porcino), da

un lato, *Calocybe Gambosa* (Prugnolo) e *Cantharellus Cibarius* (Gallinaccio), dall'altro, possono essere raccolti solo se il loro cappello abbia un diametro superiore, rispettivamente, a cm. 3 e cm. 2.

5. I funghi che crescono nei terreni o nei giardini annessi ad immobili abitati possono essere raccolti solo dai proprietari degli immobili stessi.

Art. 8

Raccolta effettuata dai residenti nei comuni montani

1. Allo scopo di prevedere modalità di favore per la raccolta effettuata dai residenti nei comuni montani (così come individuati dalla D.G.R. n.1734/2004) e nei comuni aventi almeno il 30% del territorio istituito a parco, ai sensi di quanto disposto dagli artt.4 e 9 della L.R. n.6)1996 e s.m.i., sono individuate le seguenti categorie di residenti:

- a) residenti all'interno del perimetro del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese
- b) residenti all'interno del perimetro del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina
- c) residenti nei Comuni territorialmente interessati dal Parco Regionale Alto Appennino Modenese
- d) residenti nei Comuni territorialmente interessati dal Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina e nel Comune di Montese
- e) residenti nei restanti Comuni dell'Unione Comuni del Frignano e dell'Unione del Distretto Ceramico/Sub-ambito Montano Valli Dolo, Dragone e Secchia e nel Comune di Prignano sulla Secchia.

La raccolta potrà essere pertanto effettuata con le seguenti modalità:

a) Residenti all'interno del perimetro del territorio del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese:

A tali soggetti verrà rilasciata un'autorizzazione sotto forma di tesserino per la raccolta, con le seguenti caratteristiche:

- Costo: gratuito (fatto salvo eventuale diritto di rilascio);
- Validità territoriale: intero territorio dei Parchi Regionali dell'Alto Appennino Modenese e dei Sassi di Roccamalatina, dei Comuni dell'Unione del Frignano, dei Comuni di Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia, Guiglia, Marano, Zocca e Montese;
- Validità temporale: annuale;
- Giorni di raccolta: martedì, giovedì, sabato e domenica + il mercoledì (ore diurne da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto) nella zona di seguito individuata;
- Quantitativi giornalieri consentiti: non oltre 3 Kg. in tutte le zone di validità dell'autorizzazione; fino a Kg.5 nelle zone individuate, corrispondente a: territorio del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese e dei Comuni di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Sestola.

b) Residenti all'interno del perimetro del territorio del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina:

A tali soggetti verrà rilasciata un'autorizzazione sotto forma di tesserino per la raccolta, con le seguenti caratteristiche:

- Costo: gratuito (fatto salvo eventuale diritto di rilascio);
- Validità territoriale: intero territorio dei Parchi Regionali dell'Alto Appennino Modenese e dei Sassi di Roccamalatina, dei Comuni dell'Unione del Frignano, dei Comuni di Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia, Guiglia, Marano, Zocca e Montese;
- Validità temporale: annuale;
- Giorni di raccolta: martedì, giovedì, sabato e domenica + il mercoledì (ore diurne da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto) nella zona di seguito individuata;
- Quantitativi giornalieri consentiti: non oltre 3 Kg. in tutte le zone di validità dell'autorizzazione; fino a Kg. 5 nelle zone individuate, corrispondente a: territorio del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina e territorio dei Comuni di Guiglia, Marano, Zocca e Montese.

c) Residenti nei Comuni facenti parte del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese:

A tali soggetti potrà essere rilasciata un'autorizzazione sotto forma di tesserino per la raccolta, con le seguenti caratteristiche:

- Costo determinato annualmente con provvedimento degli Enti competenti;
- Validità territoriale: intero territorio dei Parchi Regionali dell'Alto Appennino Modenese e dei Sassi di Roccamalatina, dei Comuni dell'Unione del Frignano, dei Comuni di Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia, Guiglia, Marano, Zocca e Montese;
- Validità temporale: annuale o giornaliera;
- Giorni di raccolta: martedì, giovedì, sabato e domenica + il mercoledì (ore diurne da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto) nella zona di seguito individuata;

- Quantitativi giornalieri consentiti: non oltre 3 Kg. in tutte le zone di validità dell'autorizzazione; fino a Kg.5 nella zona individuata, corrispondente a: territorio del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese e dei Comuni di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Sestola.

d) Residenti nei Comuni facenti parte del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina e nel Comune di Montese:

A tali soggetti potrà essere rilasciata un'autorizzazione sotto forma di tesserino per la raccolta, con le seguenti caratteristiche:

- Costo determinato annualmente con provvedimento degli Enti competenti;
- Validità territoriale: intero territorio dei Parchi Regionali dell'Alto Appennino Modenese e dei Sassi di Roccamalatina, dei Comuni dell'Unione del Frignano, dei Comuni di Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Guiglia, Marano, Zocca e Montese;
- Validità temporale: annuale o giornaliera;
- Giorni di raccolta: martedì, giovedì, sabato e domenica + il mercoledì (ore diurne da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto) nella zona di seguito individuata;
- Quantitativi giornalieri consentiti: non oltre 3 Kg. in tutte le zone di validità dell'autorizzazione; fino a Kg.5 nelle zona individuata, corrispondente a: territorio del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina e dei Comuni di Guiglia, Marano, Zocca e Montese.

e) Residenti nei seguenti Comuni ricompresi nell'ambito territoriale delle Unioni del Frignano e del Distretto Ceramico/Sub-ambito Montano Valli Dolo, Dragone e Secchia: Lama Mocogno, Pavullo n/F, Polinago, Serramazzone, Palagano, Montefiorino, Prignano sulla Secchia:

A tali soggetti potrà essere rilasciata un'autorizzazione sotto forma di tesserino per la raccolta, con le seguenti caratteristiche:

- Costo determinato annualmente con provvedimento degli Enti competenti;
- Validità territoriale: intero territorio dei Parchi Regionali dell'Alto Appennino Modenese e dei Sassi di Roccamalatina, dei Comuni dell'Unione del Frignano, dei Comuni di Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia, Guiglia, Marano, Zocca e Montese;
- Validità temporale: annuale o giornaliera;
- Giorni di raccolta: martedì, giovedì, sabato e domenica + il mercoledì (ore diurne da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto) nella zona di seguito individuata;
- Quantitativi giornalieri consentiti: non oltre 3 Kg. in tutte le zone di validità dell'autorizzazione; fino a Kg.5 nelle zona individuata, corrispondente a: territorio dei Comuni delle Unioni del Frignano e del Sub-ambito Montano Valli Dolo, Dragone e Secchia, escluso il territorio del Parco Regionale Alto Appennino Modenese.

Art. 9

Raccolta effettuata dai non residenti

1. A tali soggetti potrà essere rilasciata un'autorizzazione sotto forma di tesserino per la raccolta, con le seguenti caratteristiche:

- Costo: determinato annualmente con provvedimento degli Enti competenti, in relazione alla validità temporale di cui al punto successivo;
- Validità territoriale: intero territorio dei Parchi Regionali dell'Alto Appennino Modenese e dei Sassi di Roccamalatina, dei Comuni dell'Unione del Frignano, dei Comuni di Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia, Guiglia, Marano, Zocca e Montese;
- Validità temporale: giornaliero, settimanale, semestrale;
- Giorni di raccolta: martedì, giovedì, sabato, e domenica (ore diurne dalla levata del sole ad un'ora dopo il tramonto);
- Quantitativi: non oltre 3 Kg. in tutte le zone di validità delle autorizzazioni.

2. E' data facoltà all'Ente Parchi Emilia Centrale Parco di poter prevedere una riduzione sul costo delle autorizzazioni di durata semestrale, a beneficio di proprietari e/o affittuari di abitazioni ad uso residenziale ricadenti nel territorio dei sette Comuni del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese; entità della riduzione e modalità di applicazione saranno condivise con gli enti convenzionati e stabilite contestualmente alla determinazione degli importi delle autorizzazioni a pagamento.

Art. 10

Raccolta sui fondi in proprietà o in gestione

1. I seguenti soggetti:

- proprietari di terreni, per raccogliere funghi sui propri fondi;
 - coltivatori diretti, per raccogliere funghi che crescono sui fondi condotti;
 - soci dipendenti di cooperative agricolo-forestali, per la raccolta sui fondi gestiti dalle cooperative stesse;
 - titolari di proprietà collettive, elencate in via esemplificativa nell'art. 10 della Legge Regionale n.6/1996 e smi (comunale, comunelle e forme similari) per la raccolta sui fondi oggetto del diritto;
 - in via residuale tutti coloro che, qualunque ne sia il titolo, hanno in gestione propria l'uso dei boschi, come affittuari, usufruttuari ed enfiteuti, per la raccolta sui fondi gestiti, potranno effettuare la raccolta nell'ambito territoriale sopra indicato ogni giorno della settimana rispettando le quantità massime stabilite in relazione alla zonizzazione dei terreni in proprietà, condotti o gestiti.
- 2.** I soggetti citati potranno richiedere agli Enti competenti un tesserino di riconoscimento gratuito, conforme al modello assunto dalla Regione, dietro presentazione di titolo di proprietà, di disponibilità o mediante autocertificazione resa ai sensi di legge.
- 3.** Il tesserino viene rilasciato anche ai componenti il nucleo familiare così come risultante dallo stato di famiglia, ed ai dipendenti regolarmente assunti per condurre il fondo.

Art. 11

Raccolta ai fini economici

- 1.** Nei fondi appartenenti o gestiti da cooperative agricole forestali, consorzi costituiti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 30/1981 e smi, proprietà collettive quali: comunale, comunelle e altre forme similari o soggetti ad uso civico legalmente riconosciuti, inseriti nelle aree di cui alla lettera "a)", c. 1, dell'art. 9 della L.R. n. 6/1996 e smi e dell'art. 5 del presente regolamento, nonché rese identificabili da apposita tabellazione, la raccolta è riservata in via esclusiva e senza limitazioni né quantitative, né temporali agli aventi diritto, limitatamente alle specie fungine di cui all'allegato 1 della L.R. n.6/96 e smi.
- 2.** I coltivatori diretti ed i conduttori a qualsiasi titolo di terreni boschivi, ancorché inseriti nelle aree di cui all'art. 5, lettera "b)" del presente Regolamento possono essere autorizzati dagli Enti competenti, dopo aver presentato un piano di conduzione silvo-culturale dei terreni atto a garantire il mantenimento delle conduzioni di equilibrio morfologico ed idrogeologico e la capacità di auto-rigenerazione dell'ecosistema, a riservarsi la raccolta in via esclusiva, senza limitazioni né temporali; i terreni autorizzati alla raccolta in via esclusiva dovranno essere resi identificabili attraverso l'apposizione di apposite tabelle conformi al modello regionale. Nei fondi tabellati la raccolta può essere esercitata senza limitazioni anche dai componenti il nucleo familiare e dai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo. Non saranno comunque esaminate domande di proprietari o conduttori che non abbiano la disponibilità di almeno tre ettari contigui di terreno.
- 3.** Le tabelle sono apposte a cura e spese dei titolari dei fondi stessi.
- 4.** Non è ammessa alcuna forma, comunque denominata, di cessione o affitto del terreno tabellato.
- 5.** Nelle aree tabellate è sempre consentito il transito su sentieri, percorsi pedonali o carrabili su cui insistano comprovati diritti di passaggio.
- 6.** Forma e tipologia delle tabelle sono definite con direttiva regionale vincolante ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. n. 6/1996 e smi.
- 7.** I soggetti di cui ai commi precedenti non possono rilasciare autorizzazioni o tesserini né onerosi, né gratuiti per l'accesso ai territori tabellati.

Art. 12

Convenzioni con i privati

- 1.** Gli Enti competenti possono stipulare convenzioni con i soggetti titolari di proprietà private singole e associate di uso civico e di proprietà collettive al fine di consentire la libera raccolta in dette proprietà a tutte le persone autorizzate.
- 2.** Tali convenzioni potranno essere stipulate con detti soggetti anche per definire condizioni e modalità di accesso nelle aree tabellate.
- 3.** Le convenzioni di cui ai punti precedenti saranno stipulate sulla base di criteri generali e di uno schema-tipo definito in accordo fra gli Enti competenti ai sensi dell'art.9 della Legge Regionale n.6/1996 e dell'art.4 del presente regolamento. Lo schema-tipo individuerà le diverse categorie di titolari di proprietà singole e associate, precisando gli elementi essenziali che dovranno contenere le relative convenzioni.

Art. 13

Divieti alla raccolta

1. Gli Enti competenti, anche su parere o richiesta delle associazioni micologiche e di istituti universitari, scientifici e di ricerca, possono interdire la raccolta:
 - a) in zone determinate per motivi silvo-colturali e nei castagneti da frutto in coincidenza con le operazioni di raccolta delle castagne;
 - b) per periodi definiti e consecutivi, in zone determinate, al fine di garantire la capacità di rigenerazione dell'ecosistema.
2. La Regione, anche su parere o richiesta degli Enti competenti, delle associazioni micologiche e di istituti universitari, scientifici e di ricerca, può:
 - a) interdire la raccolta in aree di particolare valore naturalistico e scientifico;
 - b) interdire la raccolta di singole specie di funghi epigei in significativa rarefazione o in pericolo di estinzione.
3. La raccolta è vietata nelle Riserve Naturali Regionali, nelle aree classificate come "Zona A" e "Zona A1" del Parco Regionale dell'alto Appennino Modenese e nelle aree classificate come "Zona A" e "Zona B" del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina.

TITOLO III

Vigilanza - Prevenzione - Controlli

Art. 14

Vigilanza

1. Gli Enti competenti organizzano e coordinano l'attività di vigilanza predisponendo uno specifico programma di attività.
2. La vigilanza è affidata all'Arma dei Carabinieri, alle Guardie ittico-venatorie provinciali, agli Organi di Polizia locale, urbana e rurale, ai Servizi competenti del Dipartimento di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali, alle Guardie giurate nominate dagli Enti competenti e dalle associazioni di prevenzione ambientale in possesso dell'approvazione prefettizia, alle Guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 03/07/1989 n.23, nonché alle guardie giurate campestri ed agli agenti di custodia dei Consorzi forestali e delle aziende speciali.
3. La vigilanza è altresì esercitata dagli Enti di Gestione di gestione dei Parchi Regionali mediante proprio personale denominato *guardiaparco* avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 e smi.

Art. 15

Sanzioni

1. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:
 - a) esercizio della raccolta senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta: da Euro 25,00 a Euro 154,00, oltre al pagamento dell'autorizzazione giornaliera;
 - b) esercizio della raccolta in zone al di fuori dei limiti di validità territoriale dell'autorizzazione: da Euro 6,00 a Euro 30,00, oltre al pagamento dell'autorizzazione valida per la zona;
 - c) mancato porto dell'autorizzazione: da Euro 6,00 a Euro 15,00, purchè venga esibita l'autorizzazione valida entro dieci giorni dalla contestazione;
 - d) uso di autorizzazione altrui, di autorizzazione contraffatta od alterata: da Euro 51,00 a Euro 309,00, salve le sanzioni stabilite in materia dalle leggi penali;
 - e) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona fino a kg. 1 di eccedenza: da Euro 6,00 a Euro 30,00;
 - f) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza accertata superiore a kg. 1: da Euro 25,00 a Euro 154,00;
 - g) raccolta dell'*Amanita Caesarea* (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso, di esemplari di *Boletus Edulis* (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di *Calocybe Gambosa* (Prugnolo) e *Cantharellus Cibarius* (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2: da Euro 12,00 a Euro 77,00;
 - h) esercizio della raccolta in giardini o terreni adiacenti ad immobili di altrui proprietà ed a questi pertinenti: da Euro 6,00 a Euro 30,00.

2. Ogni violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite all'art. 6 della L.R. n. 6/1996 ed all'art.7 del presente Regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da Euro 51,00 a Euro 309,00.
3. L'esercizio della raccolta nelle Riserve Naturali Regionali e nelle zone interdette dei Parchi Regionali comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da Euro 51,00 a Euro 309,00, salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalla normativa in materia di aree protette.
4. La violazione dei divieti alla raccolta emanati dalla Regione o dagli Enti competenti ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. n. 6/1996 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 154,00.
5. La tabellazione di terreno in assenza di regolare autorizzazione, la mancata o carente applicazione del piano di conduzione di cui al comma 2 dell'art. 11 del presente Regolamento, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato e il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione rilasciata comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da Euro 309,00 a Euro 619,00.

Art. 16

Procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative

1. Le sanzioni sono irrogate dall'Ente competente per il territorio ove l'illecito è stato commesso.
2. Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrarne la legittima provenienza.
3. L'autorizzazione viene ritirata in conseguenza delle seguenti violazioni:
 - a) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza accertata superiore a kg. 1;
 - b) violazione delle disposizioni relative alla modalità di esercizio della raccolta stabilite all'art. 6 della L.R. n. 6/1996 e s.m.i. ed all'art.7 del presente Regolamento;
 - c) esercizio della raccolta nelle Riserve Naturali Regionali e nelle zone interdette dei Parchi Regionali.
4. La mancata o carente applicazione del piano di conduzione silvo-culturale di cui al comma 2 dell'art. 11 del presente Regolamento, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione alla tabellazione, comporta la revoca dell'autorizzazione medesima.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i., alla L.R. 28/04/1984 n. 21, alla L.R. 02/04/1996 n. 6 e s.m.i., alla L.R. 17/02/2005 n.6 e s.m.i.

DIRETTORE

Parere di regolarità tecnica

Sulla proposta di SERVIZIO VIGILANZA, GESTIONE FAUNISTICA, SVILUPPO SOSTENIBILE, COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE AMBIENTALE n. 20/2022, avente per oggetto “ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI NEL PARCO DEL FRIGNANO E NEL PARCO DEI SASSI DI ROCCAMALATINA”, si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

Modena, 09/02/2022

f.to Il Responsabile del Servizio
FIORAVANTI VALERIO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)

SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE E BILANCIO

Parere di regolarità tecnica

Sulla proposta di SERVIZIO VIGILANZA, GESTIONE FAUNISTICA, SVILUPPO SOSTENIBILE, COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE AMBIENTALE n. 20/2022, avente per oggetto "ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI NEL PARCO DEL FRIGNANO E NEL PARCO DEI SASSI DI ROCCAMALATINA", si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

Modena, 09/02/2022

f.to Il Responsabile del Servizio
GALLI ALESSANDRA

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)



**SERVIZIO VIGILANZA, GESTIONE FAUNISTICA, SVILUPPO SOSTENIBILE,
COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE AMBIENTALE**

Parere di regolarità tecnica

Sulla proposta di SERVIZIO VIGILANZA, GESTIONE FAUNISTICA, SVILUPPO SOSTENIBILE, COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE AMBIENTALE n. 20/2022, avente per oggetto "ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI NEL PARCO DEL FRIGNANO E NEL PARCO DEI SASSI DI ROCCAMALATINA", si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

Modena, 09/02/2022

f.to Il Responsabile del Servizio
BARTOLI LEONARDO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)

Delibera n. 9 del 09/02/2022

Oggetto: ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI NEL PARCO DEL FRIGNANO E NEL PARCO DEI SASSI DI ROCCAMALATINA

Attestazione di Pubblicazione

Il presente atto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente (www.parchiemiliacentrale.it) per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e smi, e dell'art. 32 della L. 69/2009 e smi.

Modena, 15/02/2022

f.to Il Responsabile del procedimento
POZZI GIULIANO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)

Delibera N. 9 del 09/02/2022

Oggetto: ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI NEL PARCO DEL FRIGNANO E NEL PARCO DEI SASSI DI ROCCAMALATINA

Certificato di esecutività/eseguibilità

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 15/02/2022 al 02/03/2022 ed è divenuto esecutivo il 26/02/2022.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e smi.

Modena, 26/02/2022

f.to Il Segretario
(FIORAVANTI VALERIO)

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)

Delibera n. 9 del 09/02/2022

Oggetto: ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI NEL PARCO DEL FRIGNANO E NEL PARCO DEI SASSI DI ROCCAMALATINA

Attestazione di Pubblicazione

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente (www.parchiemiliacentrale.it) per 15 giorni consecutivi dal 15/02/2022 al 02/03/2022, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e smi, e dell'art. 32 della L. 69/2009 e smi (reg. n. 32/2022).

Modena, 03/03/2022

f.to Il Responsabile del procedimento
POZZI GIULIANO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)